

Direttive per la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER), URA e SSRA

Le presenti direttive sono state redatte dal Gruppo di coordinamento Direttive Ticino e Svizzera tedesca (KIP) in collaborazione con la Centrale di consulenza agricola AGRIDEA di Lindau, il Gruppo di lavoro svizzero per la produzione integrata in frutticoltura (GLPI), l'Unione svizzera produttori di verdura (USPV) e con le Federazioni vitivinicole del Cantone Ticino e della Svizzera tedesca.

Le direttive entrano in vigore a partire dal 1 ottobre 2008 per i seguenti Cantoni/semi Cantoni:

Argovia, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Glarona, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, San Gallo, Sciaffusa, Svitto, Soletta, Ticino, Turgovia, Uri, Zugo e Zurigo.

Impressum

Editore: Gruppo di coordinamento Direttive Ticino e Svizzera tedesca (KIP)
c/o AGRIDEA, Eschikon 28, CH-8315 Lindau
Tel. 052 354 97 00, Fax 052 354 97 97

Distribuzione: Organizzazioni cantonali PI / PER
Redazione: Beatrice Boesch, Jeannette Ebert, LBL
Traduzione ed
adattamento: Sezione dell'Agricoltura, Repubblica e Cantone Ticino
Stampa: Centro sistemi informativi, Repubblica e Cantone Ticino

© KIP/AGRIDEA Lindau 1° edizione, ottobre 2008

Indice

1. Considerazioni generali	3
1.1 Introduzione	3
1.2 Importanza delle direttive KIP	3
1.3 Ulteriori basi legali rilevanti	3
1.4 Obbligo di fornire la prova	3
2. Indicazioni generali sulla PER	4
2.1 La PER deve essere fornita per l'intera azienda agricola	4
2.2 Colture secondarie.....	4
2.3 Scambio di superfici e cessione d'utilizzazione di superfici aziendali	4
2.4 Gestione al di fuori del raggio di gestione usuale	4
2.5 Gestione di superfici all'estero	5
2.6 PER fornita da più aziende	5
2.7 Congrua detenzione degli animali.....	5
2.8 Superfici determinanti per il calcolo dei contributi	6
2.9 Riduzioni e casi di forza maggiore	6
2.10 RegISTRAZIONI	7
3. Avvicendamento delle colture	8
3.1 Variante 1 "pause di coltivazione"	8
3.2 Variante 2 "numero di colture e quota delle colture"	9
3.3 Colture orticole e fragole.....	11
4. Protezione del suolo	11
4.1 Protezione del suolo sulle terre aperte	11
4.2 Protezione contro l'erosione	12
4.2.1. Frutticoltura e coltivazione di bacche.....	12
4.2.2. Viticoltura.....	12
5. Concimazione	13
5.1 Bilancio degli elementi nutritivi.....	13
5.2 Analisi del suolo.....	14
6. Protezione fitosanitaria	15
6.1 Impiego di prodotti fitosanitari	15
6.2 Impiego di irroratrici	20
7. Compensazione ecologica	20
7.1 Quota di SCE rispetto alla superficie agricola utile (SAU)	20
7.2 Bordi inerbiti lungo sentieri e strade.....	21
7.3 Fasce tampone lungo bordi del bosco, siepi, boschetti campestri e rivieraschi.....	21
7.4 Fasce tampone lungo corsi d'acqua superficiali	22
8. PER in frutticoltura e nella coltivazione di bacche	22
8.1 RegISTRAZIONI	22
8.2 Bilancio degli elementi nutritivi e analisi del suolo	22
8.3 Protezione fitosanitaria	23
8.4 Impiego di irroratrici	24
8.5 Compensazione ecologica.....	24
9. PER in viticoltura	24
9.1 RegISTRAZIONI	24
9.2 Bilancio degli elementi nutritivi, analisi del suolo	24
9.3 Protezione fitosanitaria	24
9.4 Impiego di irroratrici	25
9.5 Compensazione ecologica.....	25
10. Produzione di sementi e piante per la moltiplicazione	25

11. Piante ornamentali e altre colture da giardino	26
11.1 Classificazione delle superfici.....	26
11.2 Esigenze alle aziende PER con coltivazione di piante ornamentali e altre colture floricole	27
12. Direttive per i programmi etologici URA e SSRA	28
12.1 Dettaglio delle condizioni per la SSRA	28
12.2 Dettaglio delle condizioni per la URA.....	34

1. Considerazioni generali

1.1 Introduzione

Le seguenti direttive della KIP hanno quale scopo di raggiungere gli attuali obiettivi ecologici della politica agricola, ossia, la:

- promozione della biodiversità naturale;
- riduzione del carico di nitrati nelle falde freatiche e nelle acque di sorgente;
- riduzione del carico di fosforo nelle acque superficiali;
- riduzione dell'immissione di prodotti fitosanitari nelle acque superficiali;
- detenzione degli animali rispettosa delle loro esigenze.

I suddetti obiettivi sono conseguiti mediante l'attuazione dei seguenti provvedimenti presso le singole aziende agricole:

Avvicendamento disciplinato delle colture e adeguata copertura del suolo	Impianto e gestione di superfici di compensazione ecologica	Bilancio equilibrato delle sostanze nutritive	Limitazione nell'impiego di prodotti fitosanitari	Detenzione rispettosa degli animali da reddito: legislazione sulla protezione degli animali e programmi etologici URA e SSRA
--	---	---	---	--

1.2 Importanza delle direttive KIP

Le direttive KIP riguardano la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) e i programmi etologici URA e SSRA. Si basano sull'Ordinanza sui pagamenti diretti e sull'Ordinanza sui programmi etologici. Le ordinanze originali possono essere consultate al sito www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti e strutture.

Le direttive mirano anche a spiegare in modo semplice le disposizioni giuridiche delle Ordinanze redatte in un linguaggio non sempre di facile comprensione.

Congiuntamente alle Ordinanze, le direttive costituiscono la base per il diritto ai rispettivi contributi. La protezione degli animali è parte integrante della PER.

Nelle presenti direttive non vengono trattati eventuali ulteriori esigenze poste da marchi e da organizzazioni dedite alla commercializzazione, quali SUISSE GARANTIE, SwissGAP, PI-Svizzera e Vitiswiss.

1.3 Ulteriori basi legali rilevanti

☞ **L'osservanza delle disposizioni in campo agricolo della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente, della natura e del paesaggio è un presupposto fondamentale per il versamento di pagamenti diretti.**

1.4 Obbligo di fornire la prova

☞ **Il gestore che intende beneficiare di pagamenti diretti deve fornire all'autorità cantonale la prova che gestisce l'intera azienda conformemente alle presenti direttive.**

2. Indicazioni generali sulla PER

L'adempimento della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) è una premessa fondamentale per l'ottenimento di tutti i pagamenti diretti, ad eccezione dei contributi d'estivazione.

2.1 La PER deve essere fornita per l'intera azienda agricola

☞ **L'azienda deve gestire tutte le sue superfici conformemente alle presenti direttive. Eccezioni: vedi capitoli 2.2 e 2.5.**

2.2 Colture secondarie

Le colture secondarie, su superfici il cui totale non supera le 20 are, possono essere gestite diversamente rispetto a quanto previsto dalle regole della PER. Per alberi da frutto ad alto fusto nei campi, piccoli frutteti con superficie inferiore alle 40 are e bacche con superficie inferiore alle 20 are sono applicabili le condizioni minime della GLPI (gruppo svizzero per la produzione integrata, vedi anche capitolo 6.1). Se vengono coltivati prodotti con marchio, vanno adempiute le direttive della rispettiva organizzazione specializzata indipendentemente dalla superficie coltivata.

2.3 Scambio di superfici e cessione d'utilizzazione di superfici aziendali

☞ **Lo scambio di superfici è consentito soltanto tra aziende che si sono annunciate alla PER.**

Se è avvenuto uno scambio di superfici, queste ultime vanno dichiarate nel modulo di rilevazione delle superfici in funzione dell'effettiva gestione nel relativo anno e non in base al fatto che siano in proprietà o in affitto.

Eccezioni per orticoltura e colture intercalari: l'affitto a breve termine di particelle gestite prima o dopo una coltura principale nello stesso anno è consentito, rispettivamente esentato dalla suddetta disposizione (p. es. coltivazione di insalata dopo un cereale). Lo stesso vale per le colture intercalari a gestione autunnale e/o primaverile tra due colture principali.

In campicoltura è considerata coltura principale quella che rimane più a lungo sul campo durante il periodo vegetativo (Ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm), art. 18 cpv. 2, consultabile al sito www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti e strutture > Ordinanza sulla terminologia agricola, PDF).

Anche le superfici aziendali che vengono utilizzate da terzi devono essere gestite conformemente alle presenti direttive PER.

2.4 Gestione al di fuori del raggio di gestione usuale

☞ **Se un'azienda dispone di più unità di produzione e la distanza tra queste supera i 15 km (tragitto), la compensazione ecologica deve essere adempiuta separatamente per ciascuna unità conformemente al capitolo 7.**

Per unità di produzione s'intende un insieme di terre, edifici e installazioni, visibilmente riconoscibile come tale.

Questa disposizione non è applicata alle superfici che sono oggetto di uno scambio soltanto per 1 anno.

2.5 Gestione di superfici all'estero

☞ **Le direttive PER devono essere adempiute anche per i terreni gestiti per tradizione familiare all'estero, ad eccezione della superficie di compensazione ecologica.**

Le superfici all'estero che non sono gestite per tradizione familiare, non devono rispettare le direttive PER. Per il calcolo del bilancio aziendale globale delle sostanze nutritive, vanno tuttavia prese in considerazione sia le superfici all'interno del Paese nonché quelle gestite all'estero per tradizione familiare e non. Per le superfici all'estero vige inoltre il diritto interno del rispettivo Stato.

La Germania riconosce per esempio sul suolo tedesco il metodo "Suisse-Bilanz" per l'adempimento del corrispettivo bilancio degli elementi nutritivi.

La percentuale richiesta di superfici di compensazione ecologica del 7% risp. 3.5% si calcola esclusivamente rispetto alla superficie agricola utile in Svizzera; essa deve parimenti essere ubicata su suolo elvetico.

2.6 PER fornita da più aziende

Due o più aziende possono fornire assieme la PER, integralmente o parzialmente, costituendo una comunità PER. I centri aziendali devono situarsi entro una distanza massima (tragitto) di 15 km. Un'azienda può prendere parte soltanto ad una comunità PER interaziendale. La partecipazione a una comunità PER deve essere disciplinata contrattualmente e autorizzata dal Cantone. La comunità PER deve essere ispezionata nel suo insieme dalla stessa organizzazione di controllo.

I seguenti punti, singolarmente o in combinazione, possono essere forniti in comune da una comunità PER:

- **intera azienda,**
- **bilancio delle sostanze nutritive,**
- **compensazione ecologica,**
- **avvicendamento delle colture, protezione del suolo e dei vegetali.**

In caso di infrazioni in materia PER, tutte le aziende partecipanti alla comunità PER subiranno per il medesimo ambito una riduzione dei pagamenti diretti.

2.7 Congrua detenzione degli animali

☞ **Nel quadro della congrua detenzione degli animali, il gestore deve fornire la prova che le disposizioni sulla protezione degli animali sono rispettate per tutti gli animali da reddito agricolo presso tutte le unità di produzione.**

Le disposizioni si basano sulla Legge e sull'Ordinanza sulla protezione degli animali, nonché sull'Ordinanza dell'Ufficio federale di veterinaria sulla detenzione di animali da reddito.

Per i controlli, gli ispettori si avvalgono dei manuali di controllo specifici ad ogni specie, ossia: bovini, suini, ovini, caprini, equini, pollame da reddito e conigli.

Le basi legali rilevanti e i manuali di controllo sono reperibili nel sito dell'Ufficio federale di veterinaria www.bvet.admin.ch > Temi > Animali da reddito (PDF).

Per i requisiti edili o strutturali concernenti la protezione animali, in linea di principio vengono verificate le dimensioni delle stalle, delle superfici di riposo e di foraggiamento. Per i requisiti qualitativi inerenti alla protezione degli animali, vengono principalmente verificati gli aspetti relativi alla detenzione, come l'occupazione delle stalle, l'illuminazione, il clima, le cure e gli interventi sugli animali.

Qualora fossero riscontrate delle infrazioni, queste devono in ogni caso essere eliminate. Nel caso di lacune strutturali, normalmente viene concesso un termine entro il quale la conformità deve essere ripristinata.

2.8 Superfici determinanti per il calcolo dei contributi

Per il calcolo dei contributi sono determinanti le indicazioni sulle superfici in base al rilevamento agricolo dei dati aziendali nel giorno di riferimento del relativo anno civile. Le superfici oggetto di scambio devono essere annunciate dal gestore.

2.9 Riduzioni e casi di forza maggiore

Qualora le direttive fossero adempiute solo parzialmente, i contributi sono ridotti o negati conformemente alla direttiva sulla riduzione dei pagamenti diretti.

I rispettivi contributi sono ridotti o negati alle aziende che:

- ricevono più di 10 punti di riduzione in ambito PER, URA o SSRA;
- forniscono, intenzionalmente o per negligenza, indicazioni inveritiere;
- ostacolano i controlli;
- non annunciano tempestivamente interventi soggetti all'obbligo di notifica (p. es. autorizzazione speciale nella protezione dei vegetali);
- non rispettano le normative di legge in materia di protezione delle acque, dell'ambiente, della natura e del paesaggio rilevanti per l'agricoltura. In questi ultimi casi l'autorità competente avrà prima emanato una decisione cresciuta in giudicato.

Se, per cause di forza maggiore, una o più condizioni inerenti la PER, l'URA o i SSRA non sono adempiute, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi.

Sono considerati casi di forza maggiore:

- il decesso del gestore;
- l'espropriazione di una parte della superficie aziendale, se tale espropriazione non era prevedibile;
- la distruzione delle stalle dell'azienda;
- una catastrofe naturale;
- gravi danni alle colture dovuti a malattie o a organismi nocivi;
- eventi meteorologici straordinari quali forti precipitazioni, siccità, gelo, grandine.

Per fare valere un caso di forza maggiore, devono essere prodotte le relative prove entro 10 giorni.

2.10 Registrazioni

☞ **Per dimostrare il rispetto della PER (vedi capitolo 1.4), i gestori devono effettuare regolarmente le registrazioni relative alla gestione. Tutte le registrazioni devono avvenire correntemente, tuttavia entro al più tardi una settimana dall'esecuzione di un lavoro. Le registrazioni devono contenere le seguenti indicazioni:**

- un piano delle particelle delle superfici gestite, comprese quelle oggetto di scambio. Le superfici di compensazione ecologica sono contrassegnate distintamente nel piano delle particelle;
- la superficie aziendale e la superficie agricola utile indicata in are (copia del formulario con i dati aziendali al giorno di riferimento);
- elenco delle particelle comprese le superfici foraggiere e quelle di compensazione ecologica;
- libretto dei campi, libretto dei prati o altri documenti di registrazione analoghi con indicazioni relative alle colture, alla lavorazione del suolo, alla concimazione, alla protezione dei vegetali compresi gli esiti dei conteggi volti ad individuare la presenza di organismi nocivi e dei controlli. In campicoltura è inoltre necessario indicare per le rispettive colture la data del raccolto e le rese. Per le colture orticole la data del raccolto. Per le superfici inerbite indicate la data e tipo di sfruttamento;
- bilancio delle sostanze nutritive e la relativa documentazione;
- piano di rotazione (aziende con più di 3 ettari di terre aperte). Il piano deve indicare l'avvicendamento delle colture sulle singole particelle o terreni negli ultimi 5 anni rispettivamente 7 anni per l'orticoltura. La registrazione è necessaria da quando si comincia a praticare la rotazione;
- registro delle uscite per il bestiame tenuto in stabulazione fissa, aggiornato coi i giorni di uscita rispettivamente di pascolo.
- ulteriori registrazioni qualora richieste dal Cantone o dall'organizzazione di controllo;
- registrazioni per il programma URA: vedi capitolo 12.

☞ **Tutta la documentazione relativa alle registrazioni va conservata per almeno 6 anni.**

☞ **Nel caso di cessione temporanea di superfici a terzi per l'impianto di intercalari, sovesci o ortaggi, quest'ultimo è responsabile per le registrazioni della superficie da lui gestita e deve fornire copia delle registrazioni al cedente.**

3. Avvicendamento delle colture

☞ **I gestori possono scegliere tra due varianti per l'avvicendamento delle colture. E' loro consentito cambiare dalla variante 1 "pause di coltivazione" (cap. 3.1) alla variante 2 "numero di colture e quota delle colture" (cap. 3.2), o viceversa, al più presto dopo 5 anni.**

3.1 Variante 1 "pause di coltivazione"

Le aziende che gestiscono più di 3 ettari di terre aperte sono tenute a rispettare tra due colture principali le seguenti pause di coltivazione (anno = 12 mesi).

In campicoltura è considerata coltura principale quella che rimane più a lungo sul campo durante il periodo vegetativo.

Coltura principale	Pausa colturale
Cereali	
Tra due colture di cereali della stessa specie (esclusa l'avena)	1 anno
Eccezione: tra due colture di avena	3 anni
Eccezione: cereali, se sono stati coltivati per tre anni consecutivi (esclusa l'avena)	2 anni senza cereali
Eccezione: cereali, se sono stati coltivati per due anni consecutivi (esclusa l'avena)	1 anno senza cereali
Avvertenza: le varietà primaverili e autunnali della stessa specie di cereali sono considerate un'unica specie. Frumento e spelta sono considerate un'unica specie. Il farro e il piccola farro sono considerati specie separate.	
Mais	
Prato a mais con regolazione meccanica della crescita dell'erba tra le file, coltivato al massimo per tre anni consecutivi	2 anni
Mais con sottosemina, mais con semina su lettiera o a strisce fresate dopo un sovescio, colture intercalari o erbai, coltivato al massimo per due anni consecutivi	2 anni
Mais (altre tecniche colturali) coltivato al massimo per due anni consecutivi	3 anni
Mais (altre tecniche colturali) coltivato soltanto per un anno (* 2 anni su 5 può esserci mais sulla stessa parcella)	1-2 anni*
Chenopodiacee (p. es. barbabietole, spinaci)	
Tra due chenopodiacee (quale coltura principale)	3 anni
Patate, tabacco (Solanacee)	
Tra patate (escluse le patate primaticce)	3 anni
Tra patate primaticce	2 anni
Tra patate quali coltura principale e patate primaticce (e viceversa)	2 anni
Tra tabacco, varietà Burtley	3 anni
Tra tabacco, varietà Virginia	5 anni

Leguminose	
Tra soia	3 anni
Tra favette	3 anni
Tra piselli proteici	6 anni
Colture sensibili alla sclerotinia	
Tra colza	3 anni
Tra girasole	3 anni
Tra colza e girasole	3 anni
Altre colture da pieno campo	
Tra due colture principali della stessa famiglia	2 anni
Orticoltura	
Vanno osservate le direttive sulla rotazione edite dalla USPV, vedi sito internet: www.swissveg.com > Produttori > PER > Avvicendamento colturale (file PDF in tedesco o francese)	
Fiori recisi coltivati in pieno campo	
Non vi sono oneri inerenti all'avvicendamento delle colture	

3.2 Variante 2 “numero di colture e quota delle colture”

a) Numero di colture

☞ **Le aziende che gestiscono più di 3 ettari di terre aperte devono annoverare annualmente nel loro piano colturale almeno 4 diverse colture.**

☞ **Al sud delle Alpi il minimo annuale corrisponde a 3 colture diverse, di cui 2 non devono essere cereali (il mais non è un cereale). Le aziende che superano la quota delle colture devono provare, tramite un piano di rotazione, che eseguono un avvicendamento adeguato (cfr. pause di coltivazione 3.1).**

I maggesi da rotazione, i maggesi fioriti e le strisce su superficie coltiva fanno parte delle terre aperte e sono computabili quali colture.

I prati artificiali possono essere annoverati quali colture fino al sesto anno dall'impianto. Dal settimo anno di sfruttamento i prati artificiali vengono considerati prati naturali.

Affinché una coltura sia presa in considerazione, deve coprire almeno il 10 per cento della superficie delle terre da rotazione (=terre aperte più prati artificiali).

Le colture che coprono meno del 10 per cento della superficie di terre da rotazione possono essere addizionate. Se la somma derivante supera il 10% della superficie delle terre da rotazione, viene considerata una coltura. Se la somma supera il 20%, sono considerate 2 colture. Se la somma supera il 30%, sono considerate 3 colture. Qualora la somma dovesse essere di oltre il 40%, sono computate al massimo 3 colture.

I prati artificiali che coprono più del 10 per cento della superficie di terre da rotazione sono considerati 1 coltura. Se coprono oltre il 20%, sono considerati 2 colture. Se coprono più del 30%, sono considerati 3 colture.

b) Quota delle colture

☞ Oltre ad almeno 4 colture, non deve essere superata la quota massima delle singole colture principali rispetto alle terre aperte, come alla seguente tabella:

Coltura principale	Quota annua massima
Cereali (senza mais e avena)	totale 66%
• Frumento e spelta (complessivamente)	50%
• Avena	25%
Mais	
• Prato a mais con regolazione meccanica della crescita dell'erba tra le file	60%
• Mais con sottosemine, mais con semina su lettiera o a strisce fresate dopo sovescio, colture intercalari o prato artificiale	50%
• Tutte le altre tecniche colturali	40%
◇ Per le aziende che utilizzano contemporaneamente diverse tecniche colturali, la quota massima di mais viene ponderata in base alla superficie	
◇ Al Sud delle Alpi: tutte le tecniche colturali su parcelle con una pendenza inferiore al 3%	50%
Chenopodiacee	
• Barbabietole	25%
Solanacee	
• Patate quale coltura principale	25%
• Tabacco	25%
Leguminose	
• Soia	25%
• Favetta	25%
• Piselli proteici	15%
Colture sensibili alla sclerotinia	
• Colza e girasole	totale 25 %
Altre colture campicole	
• Tra 2 colture principali della stessa famiglia	2 anni di pausa
Fiori recisi coltivati in pieno campo:	
Non vi sono oneri inerenti all'avvicendamento delle colture	
Orticoltura	
Vanno osservate le disposizioni sull'avvicendamento colturale edite dalla USPV, vedi sito internet: www.swissveg.com > Produttori > PER > Avvicendamento colturale (file PDF in tedesco o francese)	

In campicoltura è considerata coltura principale quella che rimane più a lungo in campo durante il periodo vegetativo.

3.3 Colture orticole e fragole

In orticoltura vanno osservate le direttive sull'avvicendamento delle colture edito dalla USPV, vedi sito internet: www.swissveg.com > Produttori > PER > Avvicendamento colturale (file PDF in tedesco o francese).

Per le fragole sono concesse al massimo 3 raccolti susseguenti sulla medesima particella, dopodichè bisogna osservare una pausa di almeno 3 anni (la pausa inizia dalla conclusione del raccolto).

Se la durata della coltura è inferiore a 3 anni, la pausa da osservare è di almeno 2 anni (la durata della coltura inizia alla piantagione e si conclude al termine della raccolta)

4. Protezione del suolo

4.1 Protezione del suolo sulle terre aperte

Le aziende con più di 3 ettari di terre aperte in zona campicola, collinare o montagna I, devono garantire una certa copertura del suolo secondo il seguente principio:

al 31 agosto è presente una coltura sulla parcella ¹⁾	al 31 agosto non è presente nessuna coltura sulla parcella
<p>Per questa parcella non è richiesto nessun onere ¹⁾.</p> <p>¹⁾ Una coltura è considerata presente se:</p> <ul style="list-style-type: none">a) al massimo solo per la metà della parcella (campo) vi è stato il raccoltob) in caso di grandi parcelle con oltre 2 ha, ne è stato raccolto al massimo 1 ettaro.	<p>Colture successive necessarie:</p> <ul style="list-style-type: none">a) coltura autunnale la cui data di semina può essere scelta liberamente <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none">b) coltura intercalare seminata entro il 15 settembre e mantenuta fino al 15 novembre. Lo sfalcio prima del 15 novembre è permesso <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none">c) se dopo la raccolta di cereali è necessaria una lotta contro le erbe problematiche, la semina di un'intercalare è possibile entro il 30 settembre <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none">d) copertura spontanea di colza a seguito della descenza naturale o da perdite alla raccolta e mantenuta fino al 15 novembre <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none">e) coltura orticola messa a dimora dopo il 31 agosto (rapanello escluso) e con l'apparato radicale mantenuto intatto fino ad almeno il 15 novembre. <p>Prima del 15 novembre è possibile effettuare un mulching della coltura.</p> <p>Un trattamento con erbicidi totali è possibile unicamente previa autorizzazione speciale da parte del Servizio fitosanitario cantonale.</p> <p>La lavorazione del suolo (arare, scarificare) può essere eseguita solo dal 15 novembre</p>

L'azienda che al 31 agosto gestisce una superficie di terre aperte è responsabile della copertura. Qualora in autunno vi sia ripresa di terre aperte, il nuovo gestore deve rispettare il termine del 15 novembre prima di qualsiasi lavorazione del suolo o seminare una coltura autunnale.

4.2 Protezione contro l'erosione

☞ **Qualora venissero riscontrate ripetute erosioni, devono essere adottate le misure adeguate al loro contenimento.**

Per misure adeguate s'intende la gestione secondo un piano pluriennale a prevenzione dell'erosione. Il piano viene elaborato dal servizio designato dal Cantone d'intesa con il gestore. Esso contiene un'analisi della situazione (identificazione dei problemi di erosione, avvicendamento colturale, lavorazione del suolo, pendenza e struttura del suolo delle particelle) e un piano d'attuazione.

4.2.1. Frutticoltura e coltivazione di bacche

Nel impiego di erbicidi per la frutta a nocciolo e a granella (uva da tavola e kiwi compresi) è possibile trattare al massimo il 30% dell'interfila oppure una fascia larga al massimo 180 cm. Qualora non fosse rispettata la clausola del 30%, il sottofilare deve essere ricoperto con pezzi di corteccia o fogli di plastica.

Negli impianti a doppio filare su terrazzi o terrapieni, il trattamento erbicida può essere effettuato al massimo sul 40% dell'interfilare o su di una striscia larga al massimo 200 cm.

Nelle coltivazioni estensive, l'impiego di erbicidi è permesso su di una superficie con un raggio massimo di 50 cm intorno alla base del tronco.

In caso di ripetuti segni di erosione nelle coltivazioni di frutta e bacche, devono essere adottati dei provvedimenti adeguati quali la gestione secondo un piano pluriennale per contenere e prevenire l'erosione.

4.2.2. Viticoltura

Negli impianti con interfilari larghi più di 150 cm, l'inerbimento deve coprire tutto l'anno almeno 1 interfilare su 2. Sono esclusi da questo provvedimento le regioni siccitose con meno di 700 mm di precipitazioni annue, i vigneti su terreni molto superficiali e i nuovi impianti durante i primi 3 anni.

In caso di ripetuti segni di erosione nei vigneti, devono essere adottati dei provvedimenti adeguati quali la gestione secondo un piano pluriennale per contenere e prevenire l'erosione.

5. Concimazione

5.1 Bilancio degli elementi nutritivi

Il metodo "Suisse-Bilanz", sviluppato dall'Ufficio federale dell'agricoltura e AGRIDEA, è lo strumento di calcolo riconosciuto che permette di appurare il bilancio delle sostanze nutritive di un'azienda agricola ed in particolare la verifica del bilancio equilibrato degli elementi azoto e fosforo. Maggiori dettagli possono essere ottenuti consultando le relative istruzioni al sito www.agridea-lindau.ch > Publikationen > Fachgebiete.

Fosforo

Il bilancio del fosforo calcolato sull'insieme dell'azienda non deve superare un margine di tolleranza di +10 per cento del fabbisogno delle colture.

In caso di costruzione di edifici soggetti ad autorizzazione con conseguente aumento dell'effettivo di animali per ettaro di superficie fertilizzabile (SF), il margine di tolleranza concesso è pari a 0 per cento se è detenuta almeno 1 UBG che non consuma foggio grezzo oppure se sono ceduti concimi aziendali.

I Cantoni possono fissare norme più restrittive per determinate regioni e/o aziende.

- Le aziende che, sulla base di analisi del suolo svolte da un laboratorio autorizzato secondo un metodo riconosciuto, forniscono la prova che i terreni presentano degli stati di fertilità insufficienti, possono far valere un maggior fabbisogno sulla scorta di un piano di concimazione o degli indici di correzione-P relativi al tipo di suolo. Attenzione: i prati poco intensivi sono esclusi da questa pratica (non concimabili oltre le norme).
- È possibile distribuire il fosforo sotto forma "concimi ottenuti dal riciclaggio" come composto, calce di Aarberg (Ricokalk) o digestati (prodotti di fermentazione) per al massimo 3 anni. Nel bilancio delle sostanze nutritive va specificato l'anno d'inizio. Le eccedenze del fosforo apportate in questo modo devono essere riportate di anno in anno nel successivo bilancio delle sostanze nutritive.
- Per le colture speciali, nel bilancio delle sostanze nutritive bisogna tener conto del tenore P ottenuto dalle analisi del suolo.

Azoto

Il bilancio di azoto calcolato sull'insieme dell'azienda non deve superare un margine di tolleranza di +10 per cento del fabbisogno delle colture.

I Cantoni possono fissare norme più restrittive per determinate regioni e/o aziende.

- **Concimazione azotata in orticoltura:**
Se il fabbisogno complessivo d'azoto di una coltura supera il fabbisogno di sostanze nutritive netto, il fabbisogno supplementare può essere computato nei conteggi del bilancio delle sostanze nutritive. L'orticoltore deve giustificare eventuali fabbisogni supplementari tramite analisi N-min per ogni singola coltura.
- **Concimazione in frutticoltura:**
Si applicano le direttive della coltura principale, tenendo in conto la gestione dell'area sotto gli alberi. Gestione dell'area inerbita sotto gli alberi: + 1.5 kg N e 0.5 kg P₂O₅ per tonnellata di frutta risp. 0.45 kg N e 0.15 kg P₂O₅ per albero.
Se su prati gestiti in modo estensivo vi sono degli alberi da frutta ad alto fusto che vengono concimati, la superficie del prato estensivo con diritto ai contributi per la compensazione ecologica deve essere ridotta di 1 ara per ogni albero presente.

- **Concimazione di piccoli frutteti:**

Nel bilancio delle sostanze nutritive bisogna tenere conto del fabbisogno delle colture. Qualsiasi apporto di elementi nutritivi deve essere registrato, inclusi i concimi fogliari e aziendali. Gli apporti di azoto superiori a 60 kg/ha devono essere motivati.

Esonero dal calcolo del bilancio degli elementi nutritivi

per le aziende che non impiegano concimi extra aziendali contenenti azoto o fosforo e se la densità massima di animali, espressa in unità di bestiame grosso fertilizzabile (UBGF), non supera le seguenti soglie per ettaro di superficie fertilizzabile (SF):

Zona campicola	2.0 UBGF / ha SF
Zona collinare	1.6 UBGF / ha SF
Zona montagna I	1.4 UBGF / ha SF
Zona montagna II	1.1 UBGF / ha SF
Zona montagna III	0.9 UBGF / ha SF
Zona montagna IV	0.8 UBGF / ha SF

In casi speciali, per esempio per le colture speciali o per allevamenti non legati alla gestione del suolo, i Cantoni possono, prima della concimazione richiedere l'allestimento del bilancio degli elementi nutritivi anche se il carico del bestiame è inferiore ai valori succitati.

Qualora, secondo la legislazione sulla protezione delle acque, un'azienda è ubicata nel settore di alimentazione (zona Z0) e il grado di auto-provvigionamento in fosforo dell'azienda (relazione tra le sostanze nutritive prodotte dagli animali e il fabbisogno delle colture) risulti superiore al 100% (calcolato con il metodo Suisse-Bilanz), la quantità massima di fosforo che potrà essere distribuita sarà dell'80% rispetto al fabbisogno delle colture. Nel caso che le analisi del suolo dimostrino che i terreni non si trovano nelle classi D (ricco) o E (molto ricco), la quantità massima di fosforo che potrà essere distribuita corrisponderà al massimo al 110% rispetto al fabbisogno delle colture.

5.2 Analisi del suolo

Tutte le particelle dell'azienda con superficie superiore >30 are devono essere sottoposte all'analisi del suolo almeno ogni 10 anni.

- Fanno eccezione a questa regola tutte le superfici per cui vige un divieto di concimazione, i prati gestiti in modo poco intensivo (solo se iscritti come superfici di compensazione ecologica [SCE]) e i pascoli perenni.
- Le analisi devono essere effettuate da laboratori riconosciuti dall'Ufficio federale dell'agricoltura. Esse devono comprendere almeno i seguenti parametri: pH, fosforo, potassio, tipo di suolo (in base a test tattile) e sostanza organica (soltanto per le terre aperte, stima secondo la scala cromatica). Esse devono inoltre essere eseguite secondo il metodo acetato di ammonio - EDTA (AA-EDTA).

Esonero dall'esecuzione delle analisi del suolo

per le aziende che non impiegano concimi extra aziendali contenenti azoto o fosforo, se possono comprovare che dal 1 gennaio 1999 nessuna parcella risulta nella classe di approvvigionamento D (ricco) o E (molto ricco) e se la densità massima di animali, espressa in unità di bestiame grosso fertilizzabile (UBGF), non supera le seguenti soglie per ettaro di superficie fertilizzabile (SF):

Zona campicola	2.0 UBGF / ha SF
Zona collinare	1.6 UBGF / ha SF
Zona montagna I	1.4 UBGF / ha SF
Zona montagna II	1.1 UBGF / ha SF
Zona montagna III	0.9 UBGF / ha SF
Zona montagna IV	0.8 UBGF / ha SF

6. Protezione fitosanitaria

6.1 Impiego di prodotti fitosanitari

Prima di utilizzare qualsiasi prodotto fitosanitario è basilare consultare le modalità d'impiego in quanto vi sono prodotti il cui utilizzo è limitato o vietato nelle zone di protezione delle acque S2 o S3, nelle regioni carsiche oppure lungo i corsi d'acqua. Queste prescrizioni fanno anche parte della PER. Di seguito vengono descritte le condizioni supplementari richieste per la PER.

I Servizi fitosanitari cantonali possono rilasciare per iscritto autorizzazioni speciali in deroga alle limitazioni menzionate, che devono essere richieste prima di qualsiasi trattamento. Esse sono limitate nel tempo e riguardano esclusivamente il trattamento specifico.

Bisogna ricorrere nel limite del possibile ai meccanismi di regolazione naturale.

I trattamenti fitosanitari devono basarsi sul principio della soglia di tolleranza economica. Devono essere osservate le raccomandazioni dei servizi di previsione e avvertimento, le condizioni e le autorizzazioni ufficiali per i prodotti fitosanitari.

Tabella 1: Condizioni generali per l'impiego di prodotti fitosanitari

Per tutti i prodotti fitosanitari	In campicoltura e foraggicoltura non è permesso eseguire nessun trattamento tra il 1 novembre e il 15 febbraio (compresi i prodotti contro le limacce).
Granulati	In campicoltura e foraggicoltura l'impiego di insetticidi e nematocidi granulati è permesso unicamente previa autorizzazione speciale.
Anti limacce (lumache)	Sono autorizzati solo prodotti con metaldeide quale materia attiva o a base di fosfato di ferro (per es. Ferramol).
Fungicidi	L'impiego è autorizzato per tutte le colture se vengono osservate le autorizzazioni e le prescrizioni d'applicazione ufficiali. Eccezioni: frutticoltura (capitolo 8) e viticoltura (capitolo 9).
Concia delle sementi	Tutti i concianti omologati in Svizzera sono autorizzati nella PER.
Tipulidi	E' autorizzato l'impiego di esche omologate quali Blocade, Cortilan, Plüssan e Safsan.
Regolatori della crescita	Il loro impiego è autorizzato se vengono osservate le autorizzazioni e le prescrizioni d'applicazione ufficiali.

Tabella 2: Impiego di erbicidi e insetticidi

Coltura	Erbicida	Insetticida
Cereali	I trattamenti in pre-emergenza sono autorizzati entro il 10 ottobre. Per specie di cereale, va creata una finestra di controllo (larghezza della barra x 10 m).	Criocera: trattamento autorizzato con inibitori della muta, quali Dimilin, Nomolt, una volta raggiunta la soglia di tolleranza (in media 1 larva o uovo/culmo; tra stadio ultima foglia e metà spigatura) Altri organismi nocivi e prodotti: trattamenti solo previa autorizzazione speciale.
Mais	Trattamenti in pre-emergenza soltanto sulla fila.	Permesso unicamente l'impiego di Tricogramma
Bietole	Trattamenti in pre-emergenza soltanto sulla fila. Trattamenti di superficie autorizzati unicamente alla post-emergenza delle malerbe.	Afidi: autorizzati i trattamenti con prodotti a base di Pirimicarb (p.es Pirimor, Pirimicarb) oppure Triazamat (p.es. Aztec) una volta raggiunta la soglia di tolleranza (oltre il 50% delle piante attaccate allo stadio 4-6 foglie oppure oltre l'80% delle piante toccate allo stadio 6-10 foglie). Altri organismi nocivi o prodotti: trattamento solo previa autorizzazione speciale.
Colza	√	Punteruolo degli steli delle crocifere: autorizzato il trattamento una volta raggiunta la soglia di tolleranza (10-60% delle piante con perforazioni). Meligete della colza: trattamento autorizzato fino ad inizio fioritura una volta raggiunta la soglia di tolleranza (1-5 coleotteri per pianta secondo lo sviluppo dei bottoni florali). Altri fitofagi o prodotti: esclusivamente con autorizzazione speciale.
Patate	√	Dorifora: autorizzati i trattamenti con prodotti a base di <i>Bacillus thuringiensis</i> (p.es Novodor), Novaluron (p.es. Rimon), Hexaflumuron (p.es. Consult), Spinosad (p.es. Audienz, Bonga), Teflubenzuron (p.es. Nomolt) una volta raggiunta la soglia di tolleranza (30% delle piante con larve e/o ovodeposizioni e/o 1-2 focolai per ara). Altri fitofagi o prodotti: esclusivamente con autorizzazione speciale.
Favetta	√	Afidi: autorizzati i trattamenti con prodotti a base di Pirimicarb (p.es Pirimor, Pirimicarb) oppure Pimetrozine (p.es. Plenum, Chess) una volta raggiunta la soglia di tolleranza (oltre il 40% delle piante colpite allo stadio inizio fioritura). Altri fitofagi o prodotti: esclusivamente con autorizzazione speciale.

Piselli proteici	√	Afidi: autorizzati i trattamenti con prodotti a base di Pirimicarb (p.es Pirimor, Pirimicarb) oppure Triazamat (p.es. Aztec) una volta raggiunta la soglia di tolleranza (oltre l'80% delle piante colpite dallo stadio formazione dei bottoni florali). Altri fitofagi o prodotti: esclusivamente con autorizzazione speciale.
Girasole	√	Afidi: autorizzati i trattamenti dallo stadio 6-12 foglie con prodotti a base di Triazamat (p.es. Aztec) una volta raggiunta la soglia di tolleranza (oltre il 50% delle foglie più vecchie arricciate) Altri fitofagi o prodotti: esclusivamente con autorizzazione speciale.
Soia	√	Esclusivamente con autorizzazione speciale
Tabacco	√	Afidi: autorizzati i trattamenti con prodotti a base di Pirimicarb (p.es Pirimicarb 50 WG), Pimetrozine (p.es. Plenum, Chess) una volta raggiunta la soglia di tolleranza (oltre il 5% delle piante colpite). Altri fitofagi o prodotti: esclusivamente con autorizzazione speciale.

Coltura	Erbicida	Insetticida
Superfici inerbite	In generale, autorizzato il trattamento pianta per pianta. Nei prati artificiali (fino e compreso il 6 anno d'impiego), il trattamento di superficie è autorizzato con erbicidi selettivi. Erbai permanenti: il trattamento di superficie con erbicidi selettivi è autorizzato a condizione che la superficie trattata per anno e azienda non ecceda il 20% della superficie permanentemente inerbita (dedotta la superficie di compensazione ecologica). È invece necessaria l'autorizzazione speciale qualora la superficie da trattare superi il 20%. Erbicidi totali sugli erbai: vedi tab. 3	Impiego conformemente alle autorizzazioni ufficiali.
Ortaggi	La scelta dei prodotti è fatta conformemente all'elenco aggiornato dei prodotti autorizzati in orticoltura.	La scelta dei prodotti è fatta conformemente all'elenco aggiornato dei prodotti autorizzati in orticoltura. È vietata la disinfezione chimica all'aperto.

Alberi da frutta ad alto fusto	<p>È vietato l'impiego di erbicidi per tener pulito il terreno attorno ai tronchi.</p> <p>Eccezione: per gli alberi giovani dal 1° al 5° anno e per gli impianti ad alto fusto chiusi con frutta a nocciolo, è possibile trattare la superficie attorno al tronco per un diametro massimo di 1 metro (tronco compreso) con erbicidi fogliari.</p> <p>Per gli alberi da frutta a nocciolo è necessaria l'autorizzazione del servizio cantonale di consulenza per la frutticoltura.</p>	<p>La scelta dei prodotti è fatta conformemente all'elenco aggiornato emanato dal GLPI.</p> <p>Alla ripresa vegetativa sono autorizzati i seguenti trattamenti:</p> <p>frutta a granella: olio di colza + diazinone</p> <p>frutta a nocciolo: olio minerale + diazinone</p> <p>I trattamenti invernali sono vietati.</p>
Piccoli frutteti (meno di 40 are) Bacche (comprese l'uva da tavola) e Kiwi (meno di 20 are)	<p>Applicazioni sul filare: il diserbo è permesso al massimo per il 30% della larghezza dell'interfilare, ma non superiore a 180 cm.</p> <p>Il diserbo lungo le recinzioni è permesso per una larghezza massima di 60 cm.</p> <p>Le vie d'accesso devono avere un bordo inerbito largo almeno 50 cm.</p>	<p>La scelta dei prodotti è fatta conformemente all'elenco aggiornato emanato dal GLPI.</p> <p>Dalla ripresa vegetativa è vietato l'impiego di insetticidi, fatta eccezione per i piccoli impianti senza trattamenti erbicidi su filare e con sfalcio estensivo dal rigonfiamento delle gemme.</p> <p>I trattamenti invernali sono vietati</p>
Frutticoltura	Vedi capitolo 8	Vedi capitolo 8
Viticultura	Vedi capitolo 9	Vedi capitolo 9
SCE	Il trattamento pianta per pianta oppure di focolai di piante problematiche è autorizzato con i prodotti indicati nella tabella 4.	Vietato

√ Impiego permesso con prodotti autorizzati ufficialmente e osservando le prescrizioni d'applicazione

Tabella 3: Impiego di erbicidi totali in campicoltura e foraggicoltura

Trattamenti di superficie negli erbai	
Erbicida totale su prati naturali, risemina prato naturale senza aratura*	Con autorizzazione speciale
Erbicida totale su prati naturali, risemina prato naturale con aratura*	Con autorizzazione speciale
Erbicida totale su prati naturali o artificiali, con aratura* e semina di una coltura campicola	Con autorizzazione speciale
Erbicida totale su prati naturali o artificiali, senza aratura* e semina di una coltura campicola	Autorizzato

*Definizione di semina "senza aratura"= semina diretta o dopo mulching su strisce fresate

Trattamenti di superficie sulle colture da pieno campo	
Erbicida totale su stoppie in tarda estate e successiva lavorazione del terreno (con o senza aratura)*	Autorizzato
Aratura autunnale + erbicida totale dopo il 15 febbraio + semina di una coltura senza nuova aratura*	Autorizzato
Coltura intercalare e erbicida totale dopo il 15 febbraio + semina di una coltura (con o senza aratura)*	Autorizzato
Coltura intercalare e erbicida totale prima del 1 novembre (dopo questo termine vige il divieto di trattamenti invernali)	Con autorizzazione speciale
Erbicida totale su stoppie dopo il 15 febbraio, semina di una coltura (con o senza aratura)*	Autorizzato
Semina malriuscita di una coltura, trattamento con erbicida totale e nuova semina	Autorizzato
Maggesi fioriti o da rotazione (scaduto il periodo d'impegno), trattamento con erbicida totale, e semina di una coltura (con o senza aratura)*	Autorizzato

*Definizione di semina "senza aratura"= semina diretta o dopo mulching su strisce fresate

Tabella 4: Lotta alle infestanti problematiche nelle superfici di compensazione ecologica (SCE)

Tipo di SCE	Pianta problematica / Materia attiva autorizzata				
	Romici	Convolvoli	Cardi (stoppioni)	Seneci	Gramigna
Superfici di compensazione ecologica sulle terre coltivate: <ul style="list-style-type: none"> • Fasce di colture estensive in campicoltura • Maggesi fioriti • Maggesi da rotazione • Strisce su superficie coltiva 	Metsulfuron, glifosato	Glifosato	Clopiralid, glifosato	-	Fluazifop-P-butile, Haloxifop-R-metilestere, Quizalofop-P-etile, Ciclossidim, Glifosato
Superfici di compensazione ecologica sugli erbai: <ul style="list-style-type: none"> • Pascoli sfruttati in modo estensivo • Prati estensivi • Prati poco intensivi • Fasce inerbite lungo siepi e boschetti 	Metsulfuron, glifosato	-	Clopiralid, glifosato	Metsulfuron	-
Vigneti con biodiversità naturale	-	Glifosato	-	-	-
Pascoli boscati	Solo previa autorizzazione della Sezione forestale cantonale				

Altre SCE: <ul style="list-style-type: none"> • Terreni da strame • Alberi isolati • Fossati umidi, stagni, pozze • Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi • Muri a secco 	Non è permesso l'impiego di erbicidi
Alberi da frutto ad alto fusto (piante giovani fino a 5 anni)	Glifosato e glufosinate, vedi anche tabella 1

Commento:

Le materie attive sopraelencate possono essere impiegate esclusivamente per il trattamento pianta per pianta o di focolai con l'ausilio di pompe a spalla o a mano.

6.2 Impiego di irroratrici

Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali devono essere controllate almeno una volta ogni 4 anni secondo le norme dell'Associazione svizzera per l'attrezzatura e le tecniche agricole (ASETA).

Dal 2011 le irroratrici con capienza di oltre 350 litri devono essere equipaggiate con un serbatoio fisso aggiuntivo per il risciacquo di pompa, filtri, condotta e ugelli da effettuare sul campo. Il serbatoio aggiuntivo di risciacquo deve avere una capienza minima del 10% rispetto alla capacità della botte dell'irroratrice.

7. Compensazione ecologica

7.1 Quota di SCE rispetto alla superficie agricola utile (SAU)

Le superfici di compensazione ecologica devono rappresentare almeno il 3.5 per cento della SAU rispetto alle colture speciali e il 7 per cento della SAU coltivata sotto altre forme. La quota di alberi da frutta ad alto fusto e quella di alberi indigeni isolati o viali alberati possono rappresentare al massimo la metà della quota minima richiesta di SCE.

Le SCE devono far parte della superficie aziendale ed essere situate entro una distanza di percorso di 15 km al massimo dal centro aziendale o da un'unità di produzione. Le SCE devono essere ubicate su superfici in affitto o di proprietà del gestore.

Le superfici situate oltre i 15 km di distanza devono avere la propria SCE in loco, sull'unità di produzione.

Le aziende che gestiscono delle superfici all'estero devono soddisfare le quote minime del 7%, rispettivamente del 3.5%, unicamente sulle superfici in Svizzera.

Gli ortaggi destinati alla conservazione quali cornetti, piselli, spinaci e carote parigine, non sono considerati colture speciali; per i medesimi vale la quota del 7%.

Sono computabili come SCE:

Prati sfruttati in modo estensivo	Alberi da frutti ad alto fusto nei campi (1 ara per albero)
Prati sfruttati in modo poco intensivo	Alberi indigeni isolati e viali alberati (1 ara per albero)
Terreni da strame	Siepi, boschetti campestri e rivieraschi
Pascoli sfruttati in modo estensivo	Fossati umidi, stagni, pozze
Pascoli boschivi	Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi
Fasce di colture estensive in campicoltura	Muri a secco
Maggesi fioriti	Vigneti con una biodiversità naturale
Maggesi da rotazione	Altre superfici di compensazione ecologica sulla superficie agricola utile
Strisce su superficie coltiva	

Per ulteriori informazioni inerenti le SCE, consultare l'opuscolo arancio "Compensazione ecologica nell'azienda agricola" edito da AGRIDEA.

Non possono essere computabili quale SCE le superfici che:

- non sono di proprietà od in affitto del gestore;
- sono state scorporate e inserite nella zona rivierasca dei corsi d'acqua, nelle strade pubbliche o sulle linee ferroviarie;
- la cui destinazione principale non è l'utilizzazione agricola e che sono inserite in terreni da golf e da campeggio, in aerodromi e piazze d'esercitazione militare nonché i terreni edificabili urbanizzati;
- le superfici fortemente infestate da malerbe quali i romici, lo stoppione (cardo campestre), l'avena selvatica, la gramigna o altre neofite invasive (p. es. *Ambrosia artemisiifolia*, *Artemisia verlotiorum*, *Buddleja davidii*, *Polygonum polystachyum*, *Reynoutria div. specie*, *Solidago canadensis* e *Solidago gigantea*)
- le superfici che non sono gestite in maniera appropriata;

In campicoltura e nelle colture speciali i primi 3 metri perpendicolari alla direzione di lavoro sono conteggiati come superficie coltiva. Non possono quindi essere annunciati come prati estensivi o poco intensivi.

7.2 Bordi inerbiti lungo sentieri e strade

☞ **Lungo i sentieri e le strade vanno mantenuti bordi inerbiti di almeno 0.5 metri di larghezza, indipendentemente dai confini o limiti di proprietà.**

Su queste strisce è vietato l'impiego di concimi e prodotti fitosanitari.

7.3 Fasce tampone lungo bordi del bosco, siepi, boschetti campestri e rivieraschi

☞ **Lungo i bordi del bosco, siepi, boschetti campestri e rivieraschi deve essere predisposta una fascia tampone larga 3 metri, costituita da superficie permanentemente inerbita o da strame. Queste strisce non possono essere nè concimate nè trattate con prodotti fitosanitari.**

Contro le malerbe problematiche è autorizzato il trattamento pianta per pianta, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole. Le materie attive autorizzate sono elencate al capitolo 6.1, tabella 4.

Su queste fasce tampone non è permesso il deposito di balle di insilato, composto e letame, mentre è concesso accatastare della legna non trattata.

7.4 Fasce tampone lungo corsi d'acqua superficiali

☞ **Lungo i corsi d'acqua deve essere predisposta una fascia tampone larga 6 metri, costituita da superficie permanentemente inerbita o da strame. Qualora siano presenti siepi rivierasche o sentieri, questi possono essere considerati parte della fascia tampone.**

I primi 3 metri della fascia del corso d'acqua non possono essere né concimati né trattati con prodotti fitosanitari. I successivi 3 metri possono essere concimati ed è possibile il trattamento pianta per pianta contro le malerbe problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

Misurazione delle fasce tampone:

Nel caso in cui la pendenza della scarpata non superi il 50%, i 6 metri della fascia tampone sono misurati orizzontalmente a partire dal bordo dell'alveo del corso d'acqua.

Qualora la scarpata abbia una pendenza superiore al 50% (= scarpata ripida) e una larghezza misurata orizzontalmente non superiore ai 3 metri (scarpata corta), i 6 metri della fascia tampone sono misurati a partire dal bordo superiore della scarpata.

Nel caso di scarpata ripida (pendenza superiore al 50%) e lunga (superiore a 3 metri), i primi 3 metri misurati orizzontalmente partendo dal bordo dell'alveo sono considerati come facenti parte del corso d'acqua. I successivi 6 metri (misura orizzontale) sono parte della fascia tampone.

Per quanto riguarda il deposito di materiali su queste fasce tampone, valgono le condizioni al capitolo 7.3.

8. PER in frutticoltura e nella coltivazione di bacche

8.1 Registrazioni

Vedi capitolo 2.10

8.2 Bilancio degli elementi nutritivi e analisi del suolo

Vedi capitoli 5.1 e 5.2. Vanno inoltre osservate le seguenti disposizioni:

Concimazione fosforica

È determinante l'apporto medio di concime fosforico (P_2O_5) degli ultimi 5 anni.

Concimazione azotata

Nella tecnica di concimazione su filare è raccomandato al massimo di raddoppiare ogni singolo apporto di azoto e non di triplicarlo.

- Bacche: al massimo 50 unità/ettaro/anno per ogni kg/m^2 di produzione
- Frutta a granella e a nocciolo: al massimo 80 unità/ettaro/anno
- La concimazione va suddivisa in più apporti quando supera le 40 unità/ettaro su terreni leggeri e quando supera le 60 unità/ettaro su terreni mediamente pesanti.

Qualsiasi eccezione va giustificata.

Concimazione fogliare

Possono essere tralasciati nel piano di concimazione o nel bilancio degli elementi nutritivi fino ad un massimo di 5 interventi per elemento nutritivo.

Impiego di composto

Valgono le disposizioni come al capitolo 5.1 ed inoltre:

- solo composto derivato da scarti o resti da giardino e giardinaggio
- qualora per il miglioramento del suolo sono giustificati degli interventi con materiale organico contro l'erosione, agenti patogeni o affaticamento del terreno, l'apporto di elementi nutritivi può superare la norma. Un'autorizzazione da parte del servizio cantonale della consulenza agricola è obbligatoria.

8.3 Protezione fitosanitaria

☞ **Possono essere impiegati unicamente i fungicidi, insetticidi, acaricidi, regolatori della crescita, erbicidi, rodenticidi e cicatrizzanti menzionati nell'elenco aggiornato annualmente dalla GLPI. Vedi www.swissfruit.ch > Suisse Garantie > GLPI - Materie attive a prodotti fitosanitari autorizzati**

Disposizioni particolari per l'impiego di erbicidi:

Coltura	Condizioni	Eccezioni
Frutta e bacche, compresi i vivai	Diserbo lungo le recinzioni per una larghezza massima di 60 cm. I bordi delle vie di accesso devono essere inerbiti per almeno una larghezza di 50 cm.	In situazioni difficili è tollerato il diserbo fino a 100 cm. Se i filari sono a ridosso delle recinzioni, il diserbo è permesso per al massimo 120 cm.
Frutta a granello, frutta a nocciolo, uva da tavola e kiwi	Il diserbo è permesso al massimo per il 30% della larghezza dell'interfilare, ma non superiore a 180 cm.	Se la clausola del 30% non può essere rispettata (per es. del caso di doppio filare), il sottofilare deve essere ricoperto con corteccia o fogli di plastica, ecc. Per le coltivazioni in doppio filare su terrazzi o terrapieni, il trattamento erbicida è permesso al massimo per il 40% della larghezza dell'interfilare ma non superiore a 200 cm.
Fragole	<ul style="list-style-type: none">• Nessuna disinfezione del terreno• Regolazione delle malerbe in modo meccanico, chimico o tramite copertura• Al massimo 2 trattamenti con erbicidi residuali per ciclo, possibilità di frazionare le dosi (splitting)	-
Lamponi	<ul style="list-style-type: none">• Regolazione delle malerbe in modo meccanico, chimico o tramite copertura	-

Piccoli frutti a cespugli	<ul style="list-style-type: none"> • I passaggi devono essere inerbiti o ricoperti • Il diserbo è permesso per una larghezza massima di 100 cm per filare 	-
Arbusti e alberi da frutta in vivaio	<ul style="list-style-type: none"> • Al massimo 1 trattamento di superficie all'anno con erbicidi residuali combinato con metodi di lotta meccanici oppure solo trattamento su striscia o rispettivamente pianta per pianta • Sono consentiti metodi meccanici di lotta alle malerbe e/o copertura con materiali organici idonei quali corteccia e paglia, materiale plastico riciclabile o riutilizzabile e/o inerbimento su tutto l'arco dell'anno (semina o vegetazione spontanea). • Erbicidi fogliari limitati ai casi indispensabili. • I passaggi devono essere inerbiti 	-

8.4 Impiego di irroratrici

Vedi capitolo 6.2

8.5 Compensazione ecologica

Vedi capitolo 7.

9. PER in viticoltura

9.1 Registrazioni

Vedere capitolo 2.10

9.2 Bilancio degli elementi nutritivi, analisi del suolo

Vedere capitoli 5.1 bilancio e 5.2 analisi del suolo

9.3 Protezione fitosanitaria

Impiego di insetticidi e fungicidi

- Prima d'impiegare prodotti tossici per le api, l'intera superficie deve essere falciata.
- Alcuni fungicidi sono dannosi per gli acari predatori che sono nemici naturali degli afidi rossi e gialli. Per proteggere questi importanti organismi utili è necessario impiegare i prodotti della classe N (neutro), ad eccezione per il trattamento contro escoriosi e rossore parassitario della vite, dove possono essere utilizzati fungicidi della classe M (mediamente tossico), a condizione che vengano osservate le seguenti regole:

- a) l'impiego non è cumulabile, ossia per ogni singolo trattamento la poltiglia nella botte può contenere al massimo un prodotto della classe M;
- b) possono essere effettuati al massimo due trattamenti consecutivi con prodotti della classe M relativi agli acari predatori, con un intervallo di almeno 10 giorni, ad eccezione delle particelle biologiche settoriali.
- Il fungo della *Botrytis cinerea* è uno fra i più resistenti. Per questo motivo, il numero delle applicazioni annuali deve essere limitato al massimo a 2 trattamenti, ciascuno a base di un gruppo chimico diverso. La guida agroscope ACW alla protezione fitosanitaria in viticoltura (vedi sotto) contiene le informazioni necessarie sull'ordine di applicazione dei gruppi chimici.
- La quantità di rame metallo (Cu) immessa non deve superare i 4 kg Cu all'anno e all'ettaro.

Impiego di erbicidi

- Gli erbicidi possono essere impiegati soltanto sottochioma o nei trattamenti puntuali.
- Nessun trattamento erbicida su tutta la superficie. Fanno eccezione gli impianti con una distanza tra interfilare inferiore a 1.50 m, le superfici a maggese fortemente infestate da malerbe nonché i casi estremi quali siccità, o stress idrico nei vigneti non meccanizzabili.
- Nessun erbicida radicale dopo metà giugno.
- Sono vietati i prodotti con Diquat quale materia attiva.

La stazione di ricerca Agroscope Changins-Wädenswil (ACW) pubblica annualmente "La guida alla protezione fitosanitaria in viticoltura" con raccomandazioni, strategie ed elenco dei prodotti omologati.

9.4 Impiego di irroratrici

Vedi il capitolo 6.2.

9.5 Compensazione ecologica

Vedi il capitolo 7.

10. Produzione di sementi e piante per la moltiplicazione

Nella produzione di sementi e piante per la moltiplicazione vigono le seguenti disposizioni:

1. Cereali da seme	
Pausa colturale	Semente per la moltiplicazione a livello prebase, base e certificata: la coltivazione è permessa al massimo per due anni consecutivi.
2. Patate da seme	
Protezione fitosanitaria	Afici di specifici e olii sono permessi a livello prebase e base.

3. Mais da seme				
Pausa colturale	Semina dopo mulching, sottosemina o prato a mais: coltivazione permessa per al massimo 5 anni consecutivi, poi 3 anni senza mais. Altri metodi di coltivazione: coltivazione permessa per al massimo 3 anni consecutivi, poi 2 anni senza mais.			
Protezione fitosanitaria	Sono autorizzate tutte le procedure che prevedono il diserbo in pre-emergenza.			
4. Graminacee e trifoglio (foraggiere) per la produzione di seme				
Concimazione	Norma di concimazione (kg elementi nutritivi all'ettaro)	N	P₂O₅	K₂O
	per le graminacee	200	100	180
	per il trifoglio	0	80	300
Protezione fitosanitaria	È permesso l'impiego degli erbicidi autorizzati per le superfici inerbite. Per il trifoglio possono essere impiegati solo gli insetticidi specifici autorizzati.			
Superfici di compensazione ecologica	I produttori di sementi devono mantenere una distanza d'isolamento di almeno 300 m dalle superfici di compensazione ecologica quali prati estensivi, prati poco intensivi, maggese fioriti, maggese da rotazione o siepi con fascia inerbite per evitare qualsiasi contaminazione. Qualora per cause contingenti risultasse una distanza d'isolamento minore, su richiesta all'autorità cantonale possono essere concesse delle deroghe alle date di sfalcio rispetto a quanto previsto dall'Ordinanza sui pagamenti diretti e relative riduzioni amministrative. In tal caso, le superfici sono comunque considerate quale SCE compatibili per la PER.			

11. Piante ornamentali e altre colture da giardino

Il presente capitolo tratta gli aspetti con la quale deve confrontarsi un'azienda PER che parallelamente alle usuali colture agricole, è dedicata alla coltivazione di piante ornamentali. Le aziende che desiderano etichettare con un marchio le produzioni di piante in vaso o fiori recisi, devono soddisfare le direttive specifiche dettate dall'Associazione svizzera maestri giardinieri (ASMG).

11.1 Classificazione delle superfici

La superficie destinata alla coltivazione di piante ornamentali è considerata superficie agricola utile. Per il rilevamento delle superfici, l'Ufficio federale dell'agricoltura adotta la seguente suddivisione:

Descrizione della coltura secondo i formulari per la richiesta dei pagamenti diretti	Codice della coltura
Superfici coltivate su terre aperte	
Colture floricole annuali in pieno campo (fiori, rotoli di tappeto verde, ecc.)	554
Superfici con colture pluriennali	
Alberelli di Natale	712
Piante silvicole in vivaio al di fuori della superficie boschiva	713
Cespugli, arbusti e piante legnose ornamentali	714

Altre coltivazioni in vivaio (rose, frutta, ecc.)	715
Superfici coltivate tutto l'anno in coltura protetta	
Colture floricole in serra con fondamenta fisse	803
Colture floricole in coltura protetta senza fondamenta fisse	808

Determinante per l'assegnazione ad un gruppo è la coltura principale, quella cioè che occupa più a lungo la particella durante il periodo vegetativo.

11.2 Esigenze alle aziende PER con coltivazione di piante ornamentali e altre colture floricole

In generale	Le seguenti esigenze o oneri si applicano esclusivamente per le aziende che complessivamente coltivano più di 20 are di piante ornamentali o di colture floricole				
Registrazioni	Vedi capitolo 2.10				
Avvicendamento colturale	Per le colture menzionate al capitolo 11.1 non esistono esigenze specifiche per quanto concerne l'avvicendamento delle colture.				
Protezione del suolo	Se la superficie aziendale complessiva di terre aperte supera i 3 ettari e se la superficie coltivata con piante ornamentali annuali o biennali supera le 20 are, queste ultime vanno considerate per il calcolo dell'indice di copertura invernale (vedi capitolo 4.1).				
Concimazione	Le colture sono considerate per il calcolo aziendale dei bilanci di azoto e fosforo (vedi capitolo 5.1). Nel bilancio degli elementi nutritivi possono essere considerati i seguenti fabbisogni netti (=norma di concimazione):				
		N	P₂O₅	K₂O	Mg
	Fiori recisi, taglia piccola (fabb. annuo)	140	100	150	30
	Fiori recisi, taglia media (fabb. annuo)	230	140	250	40
	Fiori recisi, taglia grande (fabb. annuo)	320	180	350	60
	Violenze	50	10	60	10
	Alberi di Natale	50	35	95	20
	Piante in vivaio, piante ornamentali (cespugli, arbusti)	50	15	35	3
Protezione fitosanitaria	In generale: possono essere impiegati unicamente prodotti autorizzati. Le irroratrici devono essere testate ogni 4 anni (vedi anche capitolo 6.2). Alberi di Natale: impiego di insetticidi e acaricidi solo quando è raggiunta la soglia di tolleranza. Impiego di erbicidi unicamente ai piedi dei tronchi per un diametro di 1 metro, oppure trattamento sul filare per una larghezza massima di 180 cm.				
Compensazione ecologica	Per la superficie coltivata con alberi di Natale è richiesta la quota del 7% di SCE; per le altre coltivazioni ornamentali e floricole non è richiesta nessuna quota di SCE. Le fasce inerbite lungo gli accessi e le strade (capitolo 7.2) così come le fasce tampone lungo i corsi d'acqua, le foreste, le siepi e i boschetti campestri e rivieraschi (vedi capitoli 7.3 e 7.4) sono richieste per tutte le colture.				

12. Direttive per i programmi etologici URA e SSRA

I contributi per i programmi etologici sono versati per le seguenti categorie di animali:

Animali della specie bovina e bufali
A1. Vacche da latte
A2. altre vacche (vacche in asciutta di terzi, da ingrasso e nutrici)
A3. animali di sesso femminile di oltre 365 giorni d'età e fino al 1° parto
A4. animali di sesso femminile di oltre 120 e fino a 365 giorni d'età
A5. animali di sesso femminile fino a 120 giorni d'età (solo URA)
A6. animali di sesso maschile di oltre 730 giorni d'età
A7. animali di sesso maschile di oltre 365 e fino a 730 giorni d'età
A8. animali di sesso maschile di oltre 120 e fino a 365 giorni d'età
A9. animali di sesso maschile fino a 120 giorni d'età (solo URA)
Equini (compresi muli, bardotti, pony, piccoli cavalli e asini)
B1. animali di sesso femminile e castrati di sesso maschile di oltre 30 mesi d'età
B2. stalloni di oltre 30 mesi d'età
B3. animali fino a 30 mesi d'età (solo URA)
C1. Caprini
D1. Ovini, compresi agnelli da ingrasso al pascolo (solo URA)
Suini
E1. verri d'allevamento, di oltre 6 mesi d'età
E2. scrofe d'allevamento non in lattazione, di oltre 6 mesi d'età
E3. scrofe d'allevamento in lattazione
E4. suinetti svezzati
E5. suini da rimonta fino a 6 mesi d'età e maiali da ingrasso
F1. Conigli
Pollame da reddito
G1. galli e galline d'allevamento (destinate alla produzione di uova)
G2. galline ovaiole
G3. pollastre, polli e pulcini (esclusi i polli da ingrasso)
G4. polli da ingrasso
G5. tacchini

12.1 Dettaglio delle condizioni per la SSRA

Tutti gli animali della categoria annunciata per il contributo SSRA devono adempiere le rispettive regole. Questo vale anche per tutti gli animali detenuti in più stalle o presso altre aziende (animali da commerciare, ecc).

Gli animali devono poter disporre di stabulazioni adeguate dal 1 aprile al 30 novembre, mentre devono essere stabulati almeno dal 30 novembre al 15 febbraio.

Disposizioni specifiche SSRA animali della specie bovina e bufali	
Tenuta in gruppo	Tutti gli animali della categoria devono essere tenuti liberi in gruppo.
Accesso all'area di riposo ed alle altre aree	<p>L'accesso all'area di riposo e a un'altra senza lettiera deve essere garantito per tutti gli animali durante 24 ore al giorno (escluso il periodo di foraggiamento e di mungitura), ad eccezione (se necessario):</p> <ul style="list-style-type: none"> • animali in gruppo: dal 1 aprile al 30 novembre possono essere tenuti al massimo durante 240 giorni al pascolo, senza aver accesso al sistema di stabulazione ad aree multiple. • singoli animali, se ammalati o feriti. Le partorienti possono essere tenute separate in un box ad area unica per al massimo 10 giorni prima e dopo il parto. • animali da trasferire: al massimo 2 giorni prima del trasporto.
Area di foraggiamento / abbeveraggio	Pavimento rivestito, perforato o non perforato. Eccezione: box per il parto e area per animali ammalati o feriti.
Lettieria nelle aree di riposo	<p>Strato di paglia o materiale analogo quali stuoie deformabili ricoperte con paglia trinciata (vedi elenco dei materassini ammessi nei sistemi SSRA, http://www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti e strutture > SSRA/URA (file PDF)) oppure materiale equivalente senza perforazioni (segatura, pagliericcio di composto).</p> <p>Per le stuoie deformabili, il gestore deve poter esibire un giustificativo della ditta fornitrice in cui è indicato il nome e il numero di autorizzazione dell'UFV del modello utilizzato nonché la data di installazione.</p>
Illuminazione	Le stalle devono essere illuminate con luce diurna d'intensità pari ad almeno 15 lux. Nelle aree di riposo e di ritiro è ammessa un'illuminazione di minore intensità.
In generale	Tutti gli animali delle rispettive categorie sono detenuti nelle stalle visitate durante il controllo

Disposizioni specifiche SSRA animali della specie equina	
Tenuta in gruppo	Tutti gli animali della categoria devono essere tenuti liberi in gruppo
Accesso all'area di riposo ed agli altri settori	<p>L'accesso alle aree di riposo e a un'area senza lettiera deve essere garantito per tutti gli animali durante 24 ore al giorno (escluso il periodo di foraggiamento, il lavoro o le uscite), ad eccezione (se necessario):</p> <ul style="list-style-type: none"> • animali in gruppo: dal 1 aprile al 30 novembre possono essere tenuti al massimo durante 240 giorni al pascolo, senza aver accesso al sistema di stabulazione. • singoli animali, se ammalati e feriti. Le gestanti possono essere tenute separate in un box ad un solo settore per al massimo 10 giorni prima e dopo il parto o durante un intervento. • durante una fase di integrazione per la durata massima di 6 mesi.
Area di foraggiamento / abbeveraggio	<ul style="list-style-type: none"> • Pavimento rivestito non perforato. • Ogni animale deve potersi alimentare senza essere disturbato dai suoi conspecifici. • La corsia di alimentazione deve avere una lunghezza corrisponde almeno a 1.5 volte l'altezza media al garrese. • Dietro la corsia di alimentazione gli animali devono disporre di una corsia di circolazione larga almeno 1.5 volte l'altezza media al garrese.
Lettieria nelle aree di riposo	Strato di segatura o materiale equivalente, pavimenti senza perforazioni.
Area di riposo	La superficie minima corrisponde al numero di animali moltiplicato per 2,5 e moltiplicato per l'altezza media al garrese al quadrato.
Illuminazione	Le stalle devono essere illuminate con luce diurna d'intensità pari ad almeno 15 lux. Nelle aree di riposo e di ritiro è ammessa un'illuminazione di minore intensità.
In generale	Tutti gli animali delle rispettive categorie sono detenuti nelle stalle visitate nel controllo.

Disposizioni specifiche SSRA animali della specie caprina	
Tenuta in gruppo	Tutti gli animali devono essere tenuti liberi in gruppo, ad eccezione dei becchi che devono essere tenuti liberi in box singoli.
Accesso all'area di riposo	L'accesso all'area di riposo e all'area coperta senza lettiera deve essere garantito permanentemente per tutti gli animali, escluso il periodo di foraggiamento, della mungitura o del pascolo. Fanno eccezione gli animali ammalati, feriti oppure nel caso di interventi pratici. Le gestanti possono essere tenute separate in un box ad un solo settore (non attaccate) per al massimo 10 giorni prima e dopo il parto.
Accesso agli altri settori	Per tutti gli animali: 24 ore al giorno.
Disposizioni per l'area di riposo	Per ogni animale d'età superiore ad 1 anno: <ul style="list-style-type: none"> • senza nicchie sopraelevate: lettiera di almeno 1.2 m² per animale; • con nicchie sopraelevate non perforate e senza lettiera: deve essere garantita la superficie minima di 1.2 m² per animale di cui almeno 0.6 m² su pagliericcio.
Lettieria nelle aree di riposo	Strato di paglia o materiale analogo quali segatura. I materassini o stuoie deformabili non possono essere venduti nè utilizzati in Svizzera.
Aree coperte senza lettiera	Ogni animale di oltre 1 anno deve disporre di almeno 0.8 m ² . L'area coperta di una corte permanentemente accessibile è computabile al 100 per cento.
Illuminazione	Le stalle devono essere illuminate con luce diurna d'intensità pari ad almeno 15 lux. Nelle aree di riposo e di ritiro è ammessa un'illuminazione di minore intensità.
In generale	Tutti gli animali delle rispettive categorie vengono detenuti nelle stalle visitate durante il controllo.

Disposizioni specifiche SSRA animali della specie suina	
Tenuta in gruppo	Gli animali vanno tenuti liberi in gruppo, ad eccezione di animali ammalati, feriti o con problemi agli arti, durante il periodo della monta per al massimo 10 giorni o in caso di predisposizione aggressiva, dall'inizio del comportamento per la costruzione del nido fino alla fine dell'allattamento e durante interventi sull'animale.
Detenzione	L'accesso deve essere garantito permanentemente 24 ore al giorno per tutti gli animali. Fanno eccezione: <ul style="list-style-type: none"> • animali ammalati o feriti: possono essere ricoverati separatamente in box ad area unica con una lettiera sufficiente • il periodo di foraggiamento, di uscita al pascolo e durante interventi pratici (p. es. inseminazione). • animali con problemi agli arti o comportamento aggressivo: la scrofa in questione può essere fissata a partire dall'inizio del comportamento di costruzione del nido fino alla fine dell'allattamento.

	<ul style="list-style-type: none"> • animali durante il periodo di monta: le scrofe possono essere tenute per al massimo 10 giorni in box individuali ad area unica.
Aree in caso di alimentazione a discrezione,	L'area di riposo deve essere distintamente separata dall'area di alimentazione e di abbeveraggio.
Sistemi con composto	<ul style="list-style-type: none"> • L'area di riposo deve essere situata al di fuori dell'area con composto. • L'esigenza di cui al punto precedente non è necessaria per i suinetti svezzati che all'interno del porcile dispongono di una superficie di almeno 0,6 m² per animale.
Superficie dell'area di riposo	Non deve presentare perforazioni.
Lettieria nell'area di riposo	<p>Deve essere sufficientemente coperta con paglia di Miscanto (lunghezza minima: 5 cm). L'impiego di segatura è ammesso se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli animali pesano tra 25 e 60 kg e la temperatura nel porcile supera 15°C; o • gli animali pesano più di 60 kg e la temperatura nel porcile supera 9°C.
Area di foraggiamento / riposo, risp. nelle gabbie	Le scrofe in asciutta durante il periodo di monta possono essere tenute per al massimo 10 giorni in box ad area unica o nelle gabbie a condizione che siano soddisfatte le esigenze dei punti precedenti.
Area di foraggiamento / abbeveraggio	Nei sistemi a lettiera profonda, su composto o all'aperto: pavimento rivestito, perforato o non perforato.
Possibilità di movimento per le scrofe in lattazione	Nei box per il parto le scrofe devono sempre potersi girare liberamente. In casi comprovati di aggressività verso i lattonzoli o di problemi agli arti, le singole scrofe possono venir attaccate a partire dall'inizio di costruzione del nido fino al massimo alla fine del giorno successivo al parto.
Illuminazione	Le stalle devono essere illuminate con luce diurna d'intensità pari ad almeno 15 lux. Nelle aree di riposo e di ritiro, è ammessa un'illuminazione di minore intensità.
In generale	Tutti gli animali delle rispettive categorie vengono detenuti nelle stalle visitate durante il controllo.

Disposizioni specifiche SSRA per i conigli

Tenuta in gruppo	Le fattrici e gli animali giovani devono essere tenuti in gruppo. Fanno eccezione i maschi riproduttori.
Box	Devono essere strutturati. L'altezza tra il pavimento e la struttura sopraelevata deve essere di almeno 20 cm. Le superfici sopraelevate possono essere perforate se la larghezza delle traverse o il diametro delle barre e le dimensioni delle fessure o dei fori sono adeguate al peso e alla taglia degli animali.
Box per gruppi	Le fattrici devono poter disporre di un settore speciale sopraelevato e non raggiungibile dai coniglietti. Ogni fattrice deve inoltre disporre di un nido separato con lettiera.

Superficie minima dei box per gruppi	La superficie minima per fattrice (nido compreso) deve essere di almeno 1.6 m ² , di cui 0.4-0.6 m ² sopraelevati e almeno 0.5 m ² su lettiera.
Box per animali giovani	La superficie minima per box deve essere di 2 m ² . La superficie minima per animale in funzione dell'età, è la seguente: fino a 35 giorni di vita: 0.10 m ² , di cui 0.02 – 0.04 m ² sopraelevati e 0.03 m ² su lettiera; fino a 84 giorni di vita: 0.15 m ² , di cui 0.04 – 0.06 m ² sopraelevati e 0.05 m ² su lettiera; oltre 85 giorni di vita: 0.25 m ² , di cui 0.06 – 0.08 m ² sopraelevati e 0.08 m ² su lettiera.
Illuminazione	Le stalle devono essere illuminate con luce diurna d'intensità pari ad almeno 15 lux. Nelle aree di riposo e di ritiro è ammessa un'illuminazione di minore intensità.
In generale	Tutti gli animali delle rispettive categorie vengono detenuti nelle stalle visitate durante il controllo.

Disposizioni specifiche SSRA per pollame da reddito	
Accesso all'area con clima esterno	Giornalmente durante la fase diurna deve essere data la possibilità di uscire a tutti gli animali delle seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none"> • polli da ingrasso: dal 22° giorno di vita; • altri animali: dal 43° giorno di vita ad eccezione dei giorni con cattive condizioni meteorologiche.
Iscrizioni nel registro delle uscite	L'uscita nell'area con clima esterno deve essere annotata nel registro per gruppo di animali al più tardi entro 3 giorni. Deve inoltre essere tenuto un piano con indicate le dimensioni delle superfici agibili e dei posatoi (non richiesto per i polli da ingrasso). Per i polli da ingrasso e i tacchini devono essere disponibili i dati relativi alle superfici al suolo e i posatoi all'interno dei pollai.
Schizzo (dal 1.1.2005) dei pollai	Lo schizzo è completato con le dimensioni delle superfici e delle aperture verso l'area con clima esterno e il numero massimo di animali ammesso.
Caratteristiche dell'area con clima esterno (ACE)	L'ACE deve: <ol style="list-style-type: none"> a. essere completamente aperta verso l'esterno in misura equivalente almeno a quella della parete più lunga oppure delimitata da una recinzione; b. essere dotata di reti di protezione dal vento oppure non esposta ai venti; c. essere completamente coperta; d. rispettare le superfici minime come all'Ordinanza sui programmi etologici; e. essere provvista di una lettiera sufficiente, esclusi i pollai mobili; f. avere delle aperture dal pollaio (verso l'ACE e rispettivamente il pascolo) che rispettano le dimensioni richieste dall'Ordinanza sui programmi etologici (da oltre 100 animali); g. la distanza da percorrere fino alla prossima apertura verso l'area con clima esterno non superi al massimo i 20 metri; h. l'accesso al settore con clima esterno deve essere garantito permanentemente durante il giorno.

Lettiera	Almeno il 20% del suolo del pollaio, calcolata come all'allegato 1 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali, deve essere ricoperta da uno strato sufficiente di lettiera. Ogni animale deve poter accedere permanentemente a tale settore. Uno schizzo del pollaio con relative dimensioni deve essere disponibile.
Posatoi	<p>Gli animali devono poter disporre di posatoi posti a diverse altezze adeguati all'età e al loro comportamento e che soddisfino le esigenze della legislazione sulla protezione degli animali. La lunghezza minima dei posatoi è di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14 cm per animale adulto; • 11 cm per pollastra o pollastro (a partire dalla 10^a settimana di vita); • 8 cm per pulcino (fino alla 10^a settimana di vita). <p>Per i polli da ingrasso, i posatoi devono essere conformi alle disposizioni dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV).</p>
Tacchini	Ai tacchini deve essere data sufficiente possibilità di ritiro, p. es. con delle balle di paglia.
Illuminazione	<p>Le stalle devono essere illuminate con luce diurna d'intensità pari ad almeno 15 lux (polli d'ingrasso: 5 lux).</p> <p>Per i polli d'allevamento e ovaiole, nelle aree del pollaio in cui l'intensità della luce diurna è notevolmente ridotta a causa delle attrezzature interne o dalla distanza delle finestre, l'intensità luminosa di 15 lux deve essere ottenuta utilizzando una luce artificiale</p> <p>Nelle aree di riposo e di ritiro (inclusi i nidi) è permessa un'illuminazione di minore intensità.</p>
Durata dell'ingrasso di polli da ingrasso	La categoria da diritto al contributo SSRA unicamente se gli animali vengono tenuti conformemente alle prescrizioni per almeno 30 giorni. Non è ammessa nessuna macellazione anticipata. Le pezze giustificative relative la fornitura dei pulcini e rispettivamente degli animali macellati devono essere disponibili.
In generale	Tutti gli animali delle rispettive categorie vengono tenuti nelle stalle oggetto del controllo.

12.2 Dettaglio delle condizioni per la URA

Tutti gli animali della categoria annunciata per il contributo URA devono adempiere le relative condizioni. Questo vale anche per tutti gli animali detenuti in più stalle o presso altre aziende.

Disposizioni specifiche URA per animali della specie bovina (bufali compresi), equina, caprina e ovina

Uscite nel periodo vegetativo	<p>Dal 1 maggio al 31 ottobre gli animali devono effettuare almeno 26 giornate mensili al pascolo. In caso di cattivo tempo, l'uscita al pascolo può essere sostituita con l'uscita in una corte o conformemente alle autorizzazioni speciali rilasciate dal Cantone.</p> <p>Sono concesse delle deroghe per gli animali ammalati, feriti, in quarantena e le vacche tenute nei reparti specifici 10 giorni prima e dopo il parto.</p> <p>Per gli equini la monta a cavallo (in qualsiasi forma), la doma alla corda lunga e la giostra non possono essere considerate uscite all'aperto.</p>
--------------------------------------	---

Uscite nel periodo invernale	Dal 1 novembre al 30 aprile gli animali devono effettuare almeno 13 uscite al mese.
Schizzo della corte	Oltre allo schizzo, vanno riportate le dimensioni significative e le relative superfici. Per i bovini e i bufali che hanno permanentemente accesso alla corte, lo schizzo deve comprendere anche la stalla.
Annotazioni nel registro delle uscite	Le registrazioni vanno effettuate al più tardi 3 giorni dopo l'uscita. Per le categorie o gruppi di animali che durante un certo periodo hanno accesso 24 ore al giorno al pascolo (periodo vegetativo) o all'aperto (periodo invernale) nel registro delle uscite occorre annotare soltanto il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.
Variante per bovini d'ingrasso e d'allevamento con meno di 120 giorni	Se tutti gli animali della categoria hanno permanentemente accesso (24 ore al giorno) ad una corte esterna, la tenuta del registro delle uscite non è necessaria.
Pascolo e superficie pascolata	Devono corrispondere alle disposizioni dell'Ordinanza sui contributi etologici. Il foraggio grezzo assunto al pascolo deve coprire una parte sostanziale del fabbisogno giornaliero degli animali (almeno il 25% del fabbisogno in sostanza secca). La superficie del pascolo destinata agli animali della specie equina deve essere di almeno 8 are per animale. Se più di cinque animali sono tenuti assieme al pascolo, la superficie può essere ridotta al massimo del 20 per cento.
Corte	Per ogni categoria di animali, deve corrispondere alle disposizioni dell'Ordinanza sui contributi etologici. La maggior parte della superficie deve trovarsi all'esterno. Il gestore deve poter esibire uno schizzo della corte con indicate le dimensioni, le superfici ed il numero massimo di animali ammessi. Il numero di animali tenuto non deve eccedere il numero massimo ammesso.
Area di riposo	I pavimenti non devono presentare perforazioni.
Lettiera	In quantità sufficiente e con materiali idonei a tale scopo.
Illuminazione	Le stalle devono essere illuminate con luce diurna d'intensità pari ad almeno 15 lux.
In generale	Tutti gli animali delle rispettive categorie vengono tenuti conformemente alle prescrizioni URA.

Disposizioni specifiche URA per i conigli	
Uscite durante il periodo vegetativo	Ai conigli deve essere data la possibilità di uscire ogni giorno per più ore.
Schizzo della corte	Lo schizzo va completato con le dimensioni e le relative superfici. Il 50 % della superficie minima della corte deve essere scoperto.
Annotazione del registro delle uscite	Al più tardi 3 giorni dopo l'uscita. Per le categorie o gruppi di animali che durante un certo periodo hanno accesso 24 ore al giorno al pascolo (periodo vegetativo) o all'aperto (periodo invernale), nel registro delle uscite occorre annotare soltanto il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.

Disposizioni specifiche URA per i suini	
Uscita	A tutti gli animali deve essere data la possibilità di uscire ogni giorno per più ore, ad eccezione delle scrofe dopo il parto o durante la monta per una durata massima di 10 giorni.
Schizzo della corte	Lo schizzo deve riportare le dimensioni significative e le relative superfici.
Annotazione del registro delle uscite	Al più tardi 3 giorni dopo l'uscita, ad eccezione delle categorie o gruppi di animali che: <ul style="list-style-type: none"> • durante un certo periodo hanno accesso 24 ore al giorno all'aperto, occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l'ultimo giorno di tale periodo; • durante tutto l'anno hanno accesso 24 ore al giorno all'aperto, non va tenuto il registro delle uscite.
Tenuta in gruppo di scrofe in asciutta	Le scrofe d'allevamento in asciutta vanno tenute in gruppo e non attaccate, ad eccezione: <ul style="list-style-type: none"> • qualora necessario per animali ammalati o feriti; • i box ad un solo settore e le gabbie, che non devono presentare perforazioni nel settore di riposo, possono venir impiegati solo durante il periodo della monta e al massimo per 10 giorni, garantendo tuttavia 3 giorni d'uscita alla settimana.
Possibilità di movimento	Nella posta per il parto le scrofe devono sempre potersi girare liberamente, ad eccezione del giorno del parto e i giorni successivi dove l'animale può essere rinchiuso nella gabbia.
Area per l'uscita	Deve corrispondere alle disposizioni dell'Ordinanza sui contributi etologici. La maggior parte della superficie non deve essere coperta. Deve essere tenuto uno schizzo con annotato il numero massimo di animali ammesso. Il numero di animali effettivamente tenuto non deve superare il numero massimo ammesso.
Trogoli e abbeveratoi all'esterno	Devono essere fissi.
Area di riposo	I pavimenti non devono presentare perforazioni.
Illuminazione	Le stalle devono essere illuminate con luce diurna d'intensità pari ad almeno 15 lux.
In generale	Tutti gli animali delle rispettive categorie vengono tenuti conformemente alle prescrizioni URA.

Disposizioni specifiche URA per il pollame da reddito	
Accesso all'area con clima esterno	Giornalmente e durante la fase diurna deve essere data la possibilità di uscire, ad eccezione dei giorni con cattive condizioni meteorologiche, a tutti gli animali delle seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none"> • polli da ingrasso: dal 22° giorno di vita; • altri animali: dal 43° giorno di vita.
Accesso al pascolo	Gli animali delle seguenti categorie devono poter accedere al pascolo ogni giorno per una durata di almeno 5 ore, al più tardi dalle ore 13:00 e almeno fino alle ore 16:00: <ul style="list-style-type: none"> • polli da ingrasso: dal 22° giorno di vita; • altri animali: dal 43° giorno di vita.

	<p>Eccezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di cattive condizioni atmosferiche come all'Ordinanza sui programmi etologici; • per le galline e i galli da allevamento e le ovaiole dall'entrata nel pollaio fino alla fine della 23^a settimana di vita è possibile limitare l'accesso al pascolo; • In relazione alla riduzione di foraggio per provocare la muta al massimo durante 21 giorni.
Annotazione uscite nel registro	Per gruppo di animali, al più tardi 3 giorni dopo l'uscita nell'area con clima esterno ed al pascolo.
Pascolo	Il pascolo per pollame da reddito è una superficie inerbita, coperta di graminacee ed erbacee, sulla quale sono messi a disposizione dei rifugi come alberi, arbusti o ripari.
Caratteristiche dell'area con clima esterno (ACE)	<p>L'ACE deve essere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. completamente aperta verso l'esterno in misura equivalente almeno a quella della parete più lunga oppure delimitata da una recinzione; b. dotata di reti di protezione dal vento o non esposta ai venti; c. completamente coperta; d. dimensionata in base alle superfici minime dell'Ordinanza sui programmi etologici; e. provvista di una lettiera sufficiente, esclusi i pollai mobili; f. avere delle aperture dal pollaio (verso l'ACE e rispettivamente il pascolo) che rispettano le dimensioni richieste dall'Ordinanza sui programmi etologici (solo da 100 animali).
Area con clima esterno	Deve essere disponibile uno schizzo con registrate le dimensioni delle aperture e le superfici al suolo. Il numero massimo di animali non deve essere superato.
Lettieria nel pollaio	Almeno il 20% della superficie del pollaio (conformemente alle misure di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali) deve essere ricoperta con uno strato sufficiente di lettiera a cui gli animali hanno permanentemente accesso.
Illuminazione	Le stalle devono essere illuminate con luce diurna d'intensità pari ad almeno 15 lux.
Polli da ingrasso	La categoria da diritto al contributo URA unicamente se gli animali vengono tenuti conformemente alle prescrizioni per almeno 56 giorni. Non è ammessa nessuna macellazione anticipata. Le pezze giustificative relative la fornitura dei pulcini e rispettivamente degli animali macellati devono essere disponibili.
In generale	Tutti gli animali delle rispettive categorie vengono tenuti conformemente alle prescrizioni URA.